

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra **Scafidi Angela**, nata a Palermo il 12 febbraio 1980, C.F. SCFNGL80B52G273Q, e residente in Misilmeri, via C/32 n 17, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380 , sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

I) La Sig.ra Scafidi, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE), veniva assunta dal MIUR con contratto individuale a tempo indeterminato del 15 dicembre 2015, come docente di scuola primaria (**All. 1**).

Successivamente presentava domanda di mobilità con punteggio di 19 più 6 per ricongiungimento, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Provincia di Palermo (0021) e, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano (**All. 2**) sia sul posto comune che su lingua inglese.

Tale mobilità non sortiva l'effetto sperato, come si vedrà, a causa delle palesi illegittimità dell'*iter* procedurale seguito dal MIUR, tanto che la ricorreva otteneva come assegnazione prima sede (**all. 3**) l'istituto MIIC8CR006 - IC SORELLE AGAZZI/MILANO (AMBITO LOM0000021- indicato in domanda come 39° preferenza).

II) Ancora successivamente, la ricorrente partecipava alle successive procedure di mobilità senza mai ottenere il movimento richiesto. Dai siti specializzati in materia scolastica apprendeva che nella mobilità dell'a.s. 2016/17 il MIUR aveva commesso svariati errori nei trasferimenti in danno dei docenti della scuola primaria assunti dalle GAE con violazione degli stessi principi di legge e di CCNI.



Da qui pertanto il presente ricorso innanzi a codesto On.le Tribunale di Termini Imerese, in considerazione del fatto che la ricorrente presta servizio in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2019/20 presso la D.D. II circolo Landolina di Misilmeri (**All. 4**).

1

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

Preliminarmente va rilevato che il MIUR ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità.

Infatti, tale articolo prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la docente Scafidi, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 19 più 6 per ricongiungimento, è stata assegnata in Lombardia mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori appartenenti alle GAE si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni, in maniera del tutto singolare!

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in Sicilia**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte,



come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. C'è da dire che ad oggi il MIUR non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Orlando Carmela**, punti 24, fase C, alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 (richiesto come primo ambito dalla ricorrente); **la sig.ra Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia; **la Sig.ra Maria Di Giovanni** con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0028 in luogo della prima destinazione in Umbria (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **all. 5**).

E così tante altre docenti!

I nomi indicati a titolo meramente esemplificativo evidenziano l'illegittimità di tale conciliazione, la quale è stata accertata da alcuni Tribunali:

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni*.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che “*il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive*” ed ancora “*né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)*”.

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che “*che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai*



diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni".

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che "le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa". "Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle



preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

2

**VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO
del 8.4.2016**

In via gradata subordinata, dall'esame dei bollettini allegati emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia: nella specie, si indica a titolo meramente esemplificativo la docente Puglisi Sabrina la quale ha attenuto l'ambito 00011 (Enna) su posto di lingua inglese (ambito indicato dalla Sig.ra Scafidi come 12° preferenza)

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026, nonché della **docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese** mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati **all. 6**). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Parimenti, sulla falsariga del Tribunale di Siena, anche il G.U. del Tribunale di Pisa, Dott. Turco, con la sentenza n. 211/2017 ha ritenuto nella sentenza prima citata “che il MIUR non ha eccepito alcunché di utile in ordine agli altri controinteressati specificamente nominati dalla ricorrente, la quale ha indicato a pagina 4 del ricorso due insegnati che hanno ottenuto l'ambito di Siracusa, per uno dei quali (la Baglieri) già altri provvedimenti giurisdizionali prodotti dalla ricorrente riscontrano e rassicurano sia in ordine al possesso di un punteggio inferiore, sia in ordine all'assegnazione in fase D della mobilità (vedi Tribunale Verona ord. 15.3.17 n.r.g 1707/2017, e Tribunale Venezia 7.7.17 rg n. 1354/17 e Tribunale Roma del 14.2.2017 n. rg 15285/2017); analogamente, la ricorrente ha fatto chiaro riferimento ad altri controinteressati (alcuni destinati all'ambito territoriale di Agrigento ed altri



agli ambiti territoriali indicati a pagina 4 del ricorso), nominandoli e richiamandone il punteggio. Tali ragioni di fatto dimostrano la violazione, in danno della ricorrente, delle norme disciplinanti la mobilità (in base alle fasi generali previste dall'art. 1, comma 108, l. d13.7.2015, n. 107), quantomeno in relazione all'ambito territoriale di Siracusa e degli altri richiesti dalla ricorrente (atteso che per quello di Enna ostano le circostanze sopra indicate), cioè le norme che applicano l'ovvio criterio della precedenza in base al punteggio a parità di ambito richiesto (l'ordine di graduatoria di cui all'art. 2 del CCNL 8.4.2016), anche in relazione al criterio della viciniorietà (art. 2, comma 3, CCNL 8.4.2016), e le disposizioni che prevedono l'ordine delle fasi (art. 6, comma 2, CCNL 8.4.2015: «*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti*» **(in questo senso vedi già le ordinanze di merito sopra richiamate, secondo cui, in sostanza, “prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti ... e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D»**). La violazione del punteggio e dell'ordine di successione ed esaurimento delle fasi determinano quindi la violazione della procedura, e dimostrano, in base al punteggio, il diritto della ricorrente all'utile piazzamento in graduatoria, dunque all'assegnazione richiesta”.

Sulla falsariga di Pisa, il Tribunale di Modena in più ordinanze cautelari (all'uopo si cita soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che “poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario”. La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (*ex plurimis* ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018).

E, infine, lo stesso Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: “E”, invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all'ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato



alla fase C della procedura e di avere richiesto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l'avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all'esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti".

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità.

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata nell'ambito territoriale di Enna su posto di lingua inglese o, in subordine, nell'ambito di Siracusa.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso,

- dire e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'Ambito Territoriale 0021 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in via gradata subordinata, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità;
- Conseguentemente condannare il Ministero ad assegnare la sig.ra Scafidi in organico di una delle sedi ricomprese nei detti Ambiti Territoriali siciliani **anche in soprannumero**.
- Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei legali .

In via istruttoria si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00, essendo la causa di valore indeterminato.

Palermo **15 luglio 2020**

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

